

Domande e risposte

Domanda: Nella sezione dedicata all'AI e al Quantum Computing, Le spese per la formazione del personale o per l'inserimento di nuovo personale sono finanziabili?

Risposta: Sì, la formazione del personale rientra tra le spese ammissibili se erogata da un ente terzo certificato e dotato di requisiti di professionalità e indipendenza. È inoltre ammissibile l'inserimento di nuovo personale dedicato ad attività legate all'intelligenza artificiale, anche tramite contratto di apprendistato o tirocinio. In questo caso, SIMEST può finanziare il contratto per i primi sei mesi, offrendo un ulteriore supporto alla copertura della spesa.

Domanda: L'investimento del 100% in intelligenza artificiale può riguardare esclusivamente una delle 10 voci ammissibili riportate nelle slide oppure è previsto un numero minimo di spese diverse?

Risposta: Non è previsto un numero minimo di spese diverse. L'impresa può dedicare il progetto anche esclusivamente a una sola delle voci ammissibili indicate nell'Allegato 2 della Circolare.

Domanda: Sarà pubblicata una nuova circolare dedicata a intelligenza artificiale e quantum computing?

Risposta: No, la circolare di riferimento è quella relativa allo strumento Transizione Digitale ed Ecologica, che è stata aggiornata ed è disponibile sul sito SIMEST. Per tutti gli approfondimenti si invita quindi a consultare la circolare già pubblicata.

Domanda: Con riferimento alle spese di transizione ecologica, sono ammissibili interventi di efficientamento energetico, come la sostituzione degli infissi e la coibentazione termica dell'immobile produttivo?

Risposta: Sì, tali interventi sono ammissibili in quanto rientrano tra le spese relative all'efficientamento energetico. In fase di rendicontazione viene richiesta la fattura riferita alla spesa sostenuta, ad esempio per infissi o coibentazione.

Domanda: A dimostrazione dell'effettivo efficientamento energetico conseguito, in particolare si chiede se sia necessario presentare, ad esempio, APE, documentazione attestante la proprietà dell'immobile o altro titolo di disponibilità, diagnosi energetica ante e post-intervento o altro.

Risposta: Ai sensi della Circolare di riferimento, non è prevista la presentazione di documentazione specificamente finalizzata ad attestare il conseguimento dell'efficientamento energetico. Resta tuttavia ferma la facoltà degli uffici, nell'ambito delle attività istruttorie e delle verifiche connesse alla rendicontazione delle spese, di richiedere eventuale documentazione integrativa idonea a comprovare l'effettivo efficientamento energetico dichiarato dall'impresa.

Domanda: Una società che ha già avuto accesso alla misura Transizione Digitale ed Ecologica può presentare domanda anche per la misura 100% intelligenza artificiale?

Risposta: Sì, è possibile. Naturalmente è necessario che l'impresa disponga di capienza in termini di de minimis e che l'esposizione nei confronti del Fondo 394 non superi il 35% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci. Se tali condizioni sono rispettate, l'impresa può presentare domanda anche per la sezione dedicata all'intelligenza artificiale.

Domanda: Le spese relative alle licenze SaaS rientrano tra i costi ammissibili della misura Transizione Digitale? In caso affermativo, è possibile rendicontare i canoni di abbonamento per l'intera durata del progetto finanziato oppure sono previsti limiti temporali specifici?

Risposta: Sì, le spese relative alle licenze SaaS possono rientrare tra i costi ammissibili, purché siano dedicate al progetto e non configurabili come spese correnti ordinarie. Sono previsti limiti temporali specifici: il costo riconosciuto riguarda il periodo di realizzazione, pari ai primi due anni dell'investimento. Pertanto, anche qualora l'abbonamento abbia una durata superiore, viene riconosciuta solo la quota riferita al periodo di realizzazione.

Domanda: La fideiussione può essere bancaria o assicurativa, a scelta del richiedente?

Risposta: Sì. La garanzia autonoma a prima richiesta può essere bancaria, assicurativa oppure rilasciata da un Confidi (scelto tra quelli presenti nell'elenco consultabile nel Sito di SIMEST). Il richiedente può quindi scegliere se rivolgersi a banche, assicurazioni o Confidi, qualora sia tenuto a presentare almeno il 10% di garanzia autonoma a prima richiesta in favore di SIMEST.

Domanda: Un'azienda non esportatrice e non appartenente a filiera può accedere alla misura del 100% IA?

Risposta: No, per accedere è necessario il seguente requisito: Essere Imprese esportatrici (fatturato export $\geq 3\%$) o anche non esportatrici (con almeno il 10% del proprio fatturato vs esportatrici con fatturato export $\geq 3\%$) che intendono investire il 100% dell'Intervento in ambito IA & Quantum Computing.

Domanda: Si può avere ulteriori approfondimenti in merito alla documentazione richiesta a supporto dei requisiti del fatturato verso i propri clienti che a sua volta fanno fatturato estero?

Risposta: L'Impresa Richiedente deve presentare anche l'elenco delle imprese clienti esportatrici e partitario clienti da cui si evincano rispettivamente l'importo di vendita complessivo per ciascuna impresa cliente esportatrice sulla base dell'ultimo Bilancio e gli importi di vendita e le relative fatture di riferimento verso ciascuna impresa cliente esportatrice emesse dall'Impresa Richiedente e, alternativamente, uno dei seguenti documenti: (i) Dichiarazioni IVA dell'impresa cliente esportatrice; (ii) Estratto della dichiarazione IVA dell'impresa cliente esportatrice da cui si evincano i quadri VE30, VE34 e VE50, firmata dal legale rappresentante dell'impresa cliente esportatrice, nei casi in cui l'Impresa Richiedente dichiara (tramite DSAN del proprio legale rappresentante) l'indisponibilità della propria impresa cliente esportatrice a fornire la dichiarazione IVA; (iii) Dichiarazione di intenti dell'impresa cliente esportatrice, con i dati del protocollo di ricezione rilasciati dall'Agenzia delle Entrate; (iv) ultimo Bilancio dell'impresa cliente esportatrice, comprensivo delle indicazioni del Fatturato Export pari ad almeno il 3% in nota integrativa. Qualora l'impresa cliente esportatrice non realizzi direttamente un Fatturato Export pari ad almeno il 3% sulla base dell'ultimo Bilancio, la verifica della sussistenza di tale requisito potrà essere effettuata anche con riferimento all'ultimo bilancio consolidato, redatto da una società italiana capogruppo nel cui perimetro di consolidamento è inclusa l'impresa cliente esportatrice. In tal caso, il bilancio consolidato dovrà prevedere l'evidenza del perimetro di consolidamento in cui è inclusa l'impresa cliente esportatrice e le indicazioni del Fatturato Export (riferito quindi all'intero perimetro) pari ad almeno il 3% in nota integrativa.